

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3 - Testo	00	-	Prima emissione	31/01/2025	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	Delibera CdA 30/01/2025
Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3 - Testo	01	Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 12, Art. 17, Art. 19, Art. 23. Aggiunto Art. 24	Seconda emissione	17/02/2025	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	Determina Presidente 17/02/2025
Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3 - Testo	02	Art. 6, Art. 7 Correzione refusi	Terza emissione	20/02/2025	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	D-RGQ 20/02/2025

Sommarrio

1. PREMESSA	3
2. GLOSSARIO	3
3. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	5
4. FINALITA' DELLA DISCIPLINA SPECIALE	6
5. ATTIVAZIONE CONTI INDIVIDUALI	6
6. TIPOLOGIA PIANO FORMATIVO FINANZIABILE	7
7. PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI - FNC	7
8. TERMINI E DURATA DEI PIANI FORMATIVI - FNC	8
9. SOGGETTO GESTORE, SOGGETTO EROGATORE E SOGGETTO ATTESTATORE	8
10. DELEGA	9
11. PARTENARIATO	9
12. AZIONI FORMATIVE AMMISSIBILI	9
13. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE	9
14. IMPRESE BENEFICIARIE	9
15. DESTINATARI	10
16. VARIAZIONI AL PIANO FORMATIVO - FNC	10
17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE	10
18. DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PIANO FORMATIVO – FNC	10
19. QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO	11
20. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO	11
21. ITER DI VALUTAZIONE	11
22. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	12
23. DOCUMENTI DA PRODURRE IN FASE DI CANDIDATURA	12
24. RENDICONTAZIONE	12
25. VERIFICHE EX POST	12
26. DISPOSIZIONI FINALI	13

1. PREMESSA

Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e la Confederazione dei lavoratori CONFSAL, visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito per brevità anche MLPS) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 Ottobre 2024 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, e considerato l'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni emanato dal MLPS in data 5 dicembre 2024, **definisce con la presente Disciplina Speciale le modalità di presentazione e gestione delle istanze di finanziamento al Fondo Formazienda di Piani Formativi afferenti/connessi ad istanze di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze terza edizione già presentate da imprese aderenti, o da loro soggetti delegati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

“Il Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni” è un progetto Europa 27, cioè un'operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Disciplina, si rimanda a quanto stabilito nel testo del Regolamento e del Manuale di Gestione del Conto Individuale e alla specifica regolamentazione interna al Fondo.

2. GLOSSARIO

Conto Formazione di Impresa FNC – è il Conto Individuale attivato da microimprese e da piccole imprese ai fini della partecipazione all'iniziativa di cui al Fondo Nuove Competenze Terza Edizione. Il Conto può essere attivato, per le medesime finalità, anche da medie e grandi imprese già aderenti al Fondo Formazienda che non abbiano ancora attivato il Conto Individuale o da imprese neo-aderenti di qualsiasi classe dimensionale.

Piano Formativo – FNC - è il Piano Formativo conforme all'istanza di contributo presentata a valere sull'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni pubblicato in data 5 dicembre 2024 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolato secondo le previsioni della presente Disciplina.

Conoscenza – è il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono teoriche e/o pratiche.

Abilità – è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Le abilità, pertanto, riguardano i processi cognitivi e attuativi da esercitare nell'attività professionale.

Competenza - è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. Le competenze rappresentano l'insieme di conoscenze e di abilità necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Certificazione delle competenze in esito - è la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme nazionali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato, da parte di un soggetto abilitato, conforme a quanto previsto dall'Amministrazione Pubblica di riferimento.

Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze - il sistema istituito nel 2013 e messo a regime nel 2021 con l'adozione delle Linee Guida per l'interoperatività degli Enti pubblici titolari attraverso il riconoscimento delle competenze comunque acquisite e dei crediti formativi mira a promuovere la crescita e la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro. Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2024, n. 115, integra gli standard di sistema del SNCC con gli enti titolari delegati ed i rispettivi enti titolati, abilitati all'erogazione dei servizi di IVC limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza, e istituisce il Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – è costituito da qualificazioni, intese come micro qualificazioni, riferite ai singoli risultati attesi, come anche specificati nelle relative schede di caso e nei riferimenti operativi a supporto della valutazione, ricompresi nella versione annualmente vigente e nelle versioni storicizzate dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni, con espressa eccezione per tutti i risultati attesi riferiti a professioni organizzate in ordini e collegi nonché a professioni a diverso titolo regolamentate ai sensi della normativa vigente la cui titolarità è rimessa ad amministrazioni diverse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atlante del Lavoro - è un sistema classificatorio e informativo che descrive il lavoro attraverso 24 settori economico-professionali e mappa le qualificazioni rilasciate in Italia dagli enti pubblici titolari. Sviluppato per supportare la creazione del Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione, Formazione delle Qualificazioni Professionali, come previsto dal Decreto Legislativo n. 13/2013, è il frutto di un processo partecipato che coinvolge istituzioni, parti sociali, associazioni professionali, esperti di settore e altri stakeholder del sistema lavoro-formazione.

ADA - è la principale unità informativa dell'Atlante e contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi (RA) nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – è il riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche.

Quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali (DigComp) Versioni 2.1 e seguenti – è il riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze digitali già ricompreso nell'Atlante del Lavoro.

Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp) - è il riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditorialità.

Quadro comune europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp) – è il riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le *life skills*.

Standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, per le competenze di *literacy* e di *numeracy* – l'indagine PIAAC misura le competenze possedute dagli adulti tra i 16 e i 65 anni e raccoglie informazioni su come gli adulti utilizzano le loro competenze a lavoro e nella vita quotidiana. Le competenze misurate tramite l'Indagine sono individuate tra quelle che consentono alle persone di affrontare in modo adeguato la vita quotidiana e di partecipare pienamente all'economia e alla società. Si riferiscono alle capacità di lettura e comprensione di testi scritti (*literacy*), alle capacità di comprensione e utilizzo di informazioni matematiche e numeriche (*numeracy*) e alle capacità di raggiungere il proprio obiettivo in una situazione dinamica in cui la soluzione non è immediatamente disponibile (*adaptive problem solving*).

Sistemi Formativi - sono i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti *Big Player*. Il Piano Formativo deve coinvolgere almeno una *Big Player* in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE n. 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila".

Filiere Formative – sono i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il Piano Formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE n. 2023/2775 in vigore dal 01.01.2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una "capofila".

3. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente Disciplina deve intendersi richiamato il seguente quadro normativo e regolamentare:

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione del Fondo Nuove Competenze;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in Suppl. Ordinario n. 30 alla Gazz. Uff., 14 agosto 2020, n. 203). – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto);
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro Economia e delle Finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 gennaio 2021, che introduce modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale del 9 ottobre 2020;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, ..., sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi";
- Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che all'articolo 24 che introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di "coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento

strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori”;

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- Programma "PN Giovani, donne e lavoro" FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 1° dicembre 2022 C(2022) 9030 final;
- Articolo 19 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153), che dispone l'incremento del Fondo Nuove Competenze nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 ottobre 2024 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024;
- Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 212, del 10 settembre 2024 che recepisce la Direttiva UE n. 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che definisce i criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni per la redazione del Bilancio;
- Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni e relativi allegati approvato con Decreto Direttoriale n. 0000439 del 5 dicembre 2025 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in pari data;
- Manifestazione di interesse a partecipare all'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Nuove Competenze trasmessa dal Fondo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Interministeriale 10 ottobre 2024;
- FAQ Fondo Nuove Competenze pubblicate in data 17 gennaio 2025 e s.m.i.
Deve intendersi qui richiamata ogni successiva modifica e integrazione, oltre che interpretazione, che dovesse intercorrere in riferimento ai provvedimenti sopra citati.

4. FINALITA' DELLA DISCIPLINA SPECIALE

Con la presente Disciplina si stabiliscono le modalità di presentazione e gestione delle istanze di finanziamento al Fondo Formazienda di Piani Formativi – FNC afferenti/connessi ad istanze di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze – terza edizione inviate da imprese aderenti, o da loro soggetti delegati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. ATTIVAZIONE CONTI INDIVIDUALI

Ai fini della partecipazione all'iniziativa del Fondo Nuove Competenze Terza Edizione, possono chiedere l'attivazione di un Conto Formazione di Impresa FNC (per brevità anche CFI – FNC) le imprese di tutte le classi dimensionali (micro, piccole, medie e grandi) che abbiano aderito a Formazienda fino alla data di presentazione dell'istanza al MLPS¹. Inoltre, possono chiedere

¹ Vedi Revisione delle FAQ B.4 e B.5 sul Fondo Nuove Competenze 3.

l'attivazione di un Conto le medie e grandi imprese già aderenti al Fondo che non abbiano ancora attivato un Conto Individuale.

In caso di imprese per le quali sia già attivo un Conto Individuale alla data di pubblicazione della presente Disciplina, per la determinazione del finanziamento, il Fondo terrà in considerazione le risorse accantonate sul Conto oltre l'eventuale maturando, in base alla regolamentazione stabilita nel Regolamento e nel Manuale di Gestione del Conto Individuale.

In caso di imprese che abbiano attivato il Conto Individuale per le finalità connesse al Fondo Nuove Competenze, per la determinazione del finanziamento, il Fondo terrà in considerazione le risorse accantonate a decorrere dalla data di richiesta dell'attivazione del Conto e l'eventuale maturando².

Il Conto Individuale FNC è alimentato dal progressivo accantonamento del 70% del versamento delle imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo Formazienda ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e che hanno presentato istanza di attivazione. L'istanza di attivazione del Conto Formazione di Impresa deve essere trasmessa su apposito allegato messo a disposizione dal Fondo (Allegato 1bis – Conto Formazione Impresa FNC) direttamente in FormUp a partire dalle ore 14:00 del 17 febbraio 2025. In caso di istanze di attivazione già trasmesse all'indirizzo di posta elettronica fondonuovecompetenze@pec.formazienda.com, le imprese dovranno comunque compilare l'anagrafica prevista in FormUp a decorrere dalla data suddetta.

A decorrere dalla medesima data, le medie e grandi imprese, potranno alternativamente richiedere l'attivazione di un Conto Individuale "ordinario" sul quale sarà comunque possibile presentare il Piano Formativo FNC.

6. TIPOLOGIA PIANO FORMATIVO FINANZIABILE

Ai sensi del presente documento, sono ammesse le seguenti tipologie di Piani Formativi - FNC:

- Piani Formativi aziendali con il coinvolgimento di almeno tre lavoratori;
- Piani Formativi interaziendali congiunti o a valere sui Conti Formazione di Rete riconducibili a filiere formative composte da almeno 5 imprese – comprese società controllate – con il coinvolgimento di almeno 10 lavoratori; il numero di lavoratori partecipanti per ciascun datore di lavoro non può superare il 25% del totale dei partecipanti;
- Piani Formativi interaziendali congiunti o a valere sui Conti Formazione di Rete riconducibili a sistemi formativi composti da almeno 3 imprese di cui una *Big Player* con il coinvolgimento di almeno 100 lavoratori, di cui almeno il 40% dipendenti di imprese diverse dalla *Big Player*.

In caso di imprese costituenti un Conto Formazione di Rete Impresa Unica il Fondo potrà tenere in considerazione le disposizioni relative a tale tipologia di Conto o, in alternativa, le imprese potranno presentare un Piano Formativo congiunto. Per Piani Formativi congiunti riconducibili a sistemi formativi e filiere formative è richiesta la presentazione del mandato collettivo (Format 1) previsto dal Manuale di Gestione del Conto Individuale.

Il Piano Formativo dovrà prevedere, esclusivamente, Progetti formativi rientranti nei seguenti ambiti tematici relativi ai fabbisogni di competenze nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto:

- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo;
- altri eventuali ambiti previsti dal decreto 10 ottobre 2024.

7. PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI - FNC

I Piani Formativi – FNC possono essere presentati al Fondo nel rispetto delle seguenti indicazioni:

² Per il calcolo del maturando si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 2.6. "Disponibilità delle risorse" del Regolamento del Conto Individuale pubblicato sul sito del Fondo.

1. in caso di Conto Formazione di Impresa FNC attivato da micro e piccole imprese, è fatto obbligo di individuare un Soggetto Attuatore che dopo l'eventuale approvazione del Piano diviene Soggetto Gestore; in tale caso, il Piano Formativo deve essere candidato esclusivamente dal Soggetto Gestore;

2. in caso di Conti Individuali già attivi alla data di emanazione della presente Disciplina o in caso di Conti Individuali FNC attivati da medie e grandi imprese, il Piano Formativo FNC può essere candidato dalle imprese titolari dei Conti Individuali così come previsto al paragrafo II.1.2 del Manuale di Gestione del Conto Individuale; ove sia stato individuato un Soggetto Gestore è concessa la possibilità di delegare il Soggetto medesimo anche per la candidatura del Piano

L'invio della candidatura al Fondo Formazienda, da effettuarsi ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 23, dovrà avvenire a decorrere dalla data di invio del progetto formativo al Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito per brevità anche MLPS). Il soggetto presentatore potrà verificare tale data per il tramite dell'elenco istanze trasmesse dal MLPS al Fondo e pubblicate in apposita sezione di FormUp.

I Piani Formativi – FNC potranno comunque essere candidati al Fondo a partire dalle ore 14:00 del 10 marzo 2025, data di apertura della procedura di presentazione sulla piattaforma FormUp.

8. TERMINI E DURATA DEI PIANI FORMATIVI - FNC

I Soggetti Gestori di un Piano Formativo – FNC sono tenuti, a pena di decadenza del finanziamento del Fondo Formazienda, al rispetto dei termini e della durata massima previsti per i percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni emanato dal MLPS in data 5 dicembre 2024.

In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti termini:

- il Piano Formativo ammesso a finanziamento deve essere avviato successivamente alla data di comunicazione di approvazione dell'istanza da parte del MLPS e da parte del Fondo;
- il Piano Formativo deve essere concluso e rendicontato con richiesta di saldo al MLPS entro 365 giorni solari dalla sua approvazione;
- prima della richiesta di saldo al MLPS, entro e non oltre 7 giorni dall'ultima data di calendario delle attività formative, il Soggetto Gestore deve provvedere alla chiusura dei progetti formativi, del Piano Formativo e caricare in FormUp i registri didattici/schede individuali, gli attestati nonché la documentazione atta a comprovare la titolarità dei Soggetti erogatori/attestatori, provvedendo alla chiusura della rendicontazione parziale;
- il Piano Formativo deve essere rendicontato – per tale intendendosi la rendicontazione finale - al Fondo entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di saldo al MLPS.

Non sono ammesse proroghe rispetto ai termini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) mentre per i termini di cui alla precedente lettera d) si applica quanto previsto al paragrafo II.5.1 del Manuale di Gestione del Conto Individuale; non si applica la sospensione dei termini prevista nel Manuale di Gestione del Conto Individuale.

9. SOGGETTO GESTORE, SOGGETTO EROGATORE E SOGGETTO ATTESTATORE

Il Soggetto Gestore può coincidere con l'impresa titolare del Conto Individuale, con una Società di Formazione accreditata al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo o con una Società di Formazione titolata ai sensi del D.M. n. 115/2024.

Possono erogare la formazione:

- un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;
- altre strutture formative specialistiche non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), quali:
 - centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione;
 - altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali, svolgono attività di formazione;

3. datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del Piano è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina.

Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all'azienda.

Nei Piani Formativi in cui la formazione è erogata, in tutto o in parte, dai soggetti di cui alla precedente lettera b), è necessario che sia attivamente coinvolto anche un ente di cui alla precedente lettera a) idoneo a garantire i requisiti del percorso.

10. DELEGA

Per i Piani Formativi – FNC candidati a valere sulla presente Disciplina il soggetto terzo eventualmente delegato per attività di erogazione della formazione e/o di attestazione delle competenze deve essere in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze nonché del precedente articolo 9 e corrispondere al Soggetto indicato in sede di presentazione dell'istanza al MLPS.

11. PARTENARIATO

Per i Piani Formativi – FNC candidati a valere sulla presente Disciplina, ove il partner sia soggetto erogatore delle attività formative e/o soggetto che attesta le competenze dei lavoratori, lo stesso deve essere in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze nonché del precedente articolo 9 e deve corrispondere al Soggetto indicato in sede di presentazione dell'istanza al MLPS.

12. AZIONI FORMATIVE AMMISSIBILI

Le attività formative dovranno essere coerenti con la Regolamentazione emanata dal Fondo, nel rispetto dei requisiti di legge per il rilascio delle attestazioni.

Gli obiettivi di apprendimento delle azioni formative devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.

Nell'ambito del Piano formativo, qualora venga creato un percorso specifico per le qualificazioni del repertorio *Numeracy*, la somma delle ore di *Numeracy* non può essere maggiore del 20% delle ore complessive del Piano.

Non sono ammissibili percorsi formativi o di aggiornamento che costituiscono un obbligo di legge per il datore di lavoro e per il lavoratore (es. formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

In caso di obiettivi di apprendimento riferiti a diversi standard di qualificazione l'attività formativa dovrà essere necessariamente strutturata in diversi progetti formativi ciascuno riferito allo specifico standard di qualificazione.

13. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Non saranno riconosciute spese sostenute in un periodo antecedente la data di pubblicazione in G.U.R.I. del Decreto Interministeriale 10 ottobre 2024 (3 dicembre 2024).

14. IMPRESE BENEFICIARIE

Ai sensi della presente Disciplina, sono beneficiarie ammissibili le imprese che abbiano indicato, nella presentazione dell'istanza inviata al MLPS, l'adesione al Fondo Formazienda e che posseggano le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

L'impresa può essere beneficiaria di un solo Piano Formativo - FNC finanziato dal Fondo Formazienda.

15. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi formativi i/le soli/e lavoratori/trici dipendenti occupati/e nelle imprese per i/le quali è stato rimodulato l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze.

Sono destinatari degli interventi formativi anche:

- disoccupati da almeno 12 mesi assunti dall'impresa beneficiaria dopo il 3 dicembre 2024, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, e prima dell'avvio della formazione;
- disoccupati preselezionati dal datore di lavoro che devono risultare assunti – almeno nella misura del 70% -, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo da parte dell'impresa al MLPS;
- lavoratori assunti dall'impresa beneficiaria dopo il 3 dicembre 2024, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di III livello) prima dell'avvio della formazione.

Possono partecipare alle attività formative anche lavoratori destinatari di interventi di sostegno al reddito purché per tutta la durata delle attività l'intervento sia stato sospeso/interrotto.

Non sono posti limiti minimi e massimi al numero degli allievi che possono partecipare all'attività formativa.

Non sono ammessi uditori.

Non è ammessa la sostituzione/integrazione dei partecipanti prevista al paragrafo II.3.5 del Manuale di Gestione del Conto Individuale.

Ogni partecipante per essere considerato rendicontabile dovrà aver frequentato almeno il 75% di ogni percorso formativo e aver ottenuto l'attestazione di trasparenza o validazione delle competenze per ogni percorso. Si ricorda che la somma delle ore svolte su uno o più percorsi rendicontabili non potrà essere inferiore alle 30 ore o superiore alle 150 ore.

16. VARIAZIONI AL PIANO FORMATIVO - FNC

Ad esclusione della variazione dei destinatari, sono ammesse le sole variazioni previste all'articolo 11 dell'Avviso Fondo Nuovo Competenze emanato dal MLPS.

17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE

Le attività formative devono essere erogate esclusivamente durante l'orario di lavoro nel rispetto della rimodulazione dello stesso presentata nell'istanza al MLPS.

Per i soli lavoratori disoccupati (salvo che vengano assunti prima dell'avvio della formazione) la collocazione temporale della formazione potrà essere al di fuori dell'orario di lavoro o mista (in parte prima dell'assunzione e in parte durante l'orario di lavoro).

Le attività in FAD (on line e off line) potranno essere erogate nel limite del 100% delle ore formative previste nel Piano approvato.

In caso di modalità di finanziamento a UCS le ore di formazione in modalità training on the job possono coprire il 100% delle ore previste nel Piano Formativo approvato.

Le Piattaforme utilizzate per l'erogazione delle attività formative a distanza devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Fondo.

18. DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PIANO FORMATIVO – FNC

I Piani Formativi - FNC presentati al Fondo ai sensi della presente Disciplina, potranno essere finanziati totalmente o parzialmente; in ogni caso, l'intero Piano Formativo – FNC dovrà essere realizzato secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo.

La quota parte non finanziata dal Fondo rimane a carico dell'impresa beneficiaria.

19. QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Per la determinazione della quota di finanziamento possono essere utilizzate le sole modalità di finanziamento a costi reali e a UCS.

Si precisa fin da ora che non sarà riconosciuta alcuna ora di formazione nel caso in cui i destinatari coinvolti non dovessero raggiungere il numero minimo di 30 ore.

I costi relativi alle attività di individuazione e validazione delle competenze devono considerarsi inclusi nei parametri di finanziamento riportati nella tabella di cui al paragrafo II.1.6.1 Modalità di finanziamento a costi reali ed esclusi dai parametri di finanziamento riportati nella tabella di cui al paragrafo II.1.6.2 Modalità di finanziamento a UCS.

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo II.1.6.2. Modalità di finanziamento a UCS del Manuale di Gestione del Conto Individuale, in caso di attività formativa in modalità a distanza asincrona (Fad on line), si applicano i seguenti parametri di unità di costo standard:

- € 50,00/h per percorsi formativi da 1 a 3 partecipanti con un minimo di 4 ore;
- € 55,00/h per percorsi formativi da 4 partecipanti in poi con un minimo di 4 ore.

L'eventuale mancato ottenimento del contributo sul FNC3 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve essere comunicato tempestivamente al Fondo.

In caso di Piani Formativi presentati da titolari di Conti Individuali FNC il Piano presentato al Fondo sarà da considerarsi revocato e, in caso di micro-piccole imprese, il Conto Individuale cesserà automaticamente.

In caso di Piani Formativi presentati da titolari di Conti Individuali già attivi alla data del 3 dicembre 2024, l'impresa può comunicare al Fondo l'eventuale intenzione di procedere comunque con il Piano Formativo. In tal caso, il Fondo, prendendo atto della volontà dell'azienda, potrà autorizzare la stessa a procedere con la realizzazione del Piano Formativo che sarà rimodulato, *de plano*, come Piano Formativo non oggetto di domanda sul FNC. In tale ultimo caso, si applicano le regole stabilite nel Manuale di Gestione del Conto Individuale.

20. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO

I Piani Formativi – FNC candidati a valere sulla presente Disciplina dovranno essere corredati dall'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro già sottoscritto dalle OO.SS. secondo quanto disposto dalla *“Disciplina dell'accordo collettivo aziendale di rimodulazione dell'orario di lavoro ai fini della partecipazione al Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni”*, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo www.formazienda.com.

21. ITER DI VALUTAZIONE

I Piani Formativi – FNC saranno proposti al finanziamento da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico secondo l'ordine cronologico di arrivo, previa verifica di ammissibilità in base ai seguenti elementi:

- presenza della documentazione di cui al successivo articolo 23 prevista a pena di inammissibilità;
 - verifica dell'adesione dell'impresa al Fondo;
 - verifica di conformità del Piano Formativo rispetto al Piano presentato al MLPS e verifica dei dati aggiuntivi richiesti dal Fondo.
- Il NdVT potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata e dei dati in essa riportati, relativamente a tutto quanto non soggetto a “pena di inammissibilità”, che dovranno essere presentate entro i termini specificati dal Nucleo, di norma 24 ore. Nel caso in cui le integrazioni chieste non dovessero pervenire nei termini indicati il Piano Formativo sarà ritenuto non ammissibile.

L'iter di valutazione si concluderà, fatte salve eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito istituzionale del Fondo, entro 20 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la candidatura.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico trasmette gli esiti delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

22. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Per quanto concerne l'erogazione del finanziamento, per i Piani Formativi FNC candidati e approvati a valere su Conti Individuali FNC, non è prevista l'erogazione dell'acconto; pertanto, il finanziamento del Piano Formativo potrà essere richiesto esclusivamente a rimborso.

23. DOCUMENTI DA PRODURRE IN FASE DI CANDIDATURA

In sede di candidatura dei Piani Formativi – FNC, che dovrà necessariamente avvenire mediante apposito formulario³ messo a disposizione dal Fondo sulla piattaforma FormUp, il Soggetto Gestore deve produrre la seguente documentazione, firmata e timbrata ove previsto:

- a. formulario di candidatura (Allegato A), sottoscritto con firma digitale qualificata corredato dell'elenco dei partecipanti;
- b. domanda di finanziamento (Allegato C) in regola con le vigenti normative sul bollo, sottoscritta con firma digitale qualificata;
- c. Allegato Cbis in caso di individuazione di un Soggetto Attuatore;
- d. accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS.;
- e. mandato collettivo (Format 1), ove previsto;
- f. nel caso in cui siano coinvolti nel Piano Formativo enti erogatori/attestatori diversi dall'impresa titolare del Conto Individuale, dovrà essere presentata anche la documentazione con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento; in caso di impresa titolare del Conto con struttura formativa interna dovrà essere presentata idonea autocertificazione;
- g. *curriculum vitae* del soggetto terzo delegato/partner - ove previsto, visura camerale in caso di delega - convenzione/accordo/contratto tra le parti con evidenza degli incarichi e i relativi costi;
- h. *curriculum vitae* del Designer in formato europeo;
- i. documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore (*ove previsto*);

Non saranno considerati ammissibili i Piani Formativi:

- privi, in forma completa, anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti a., b. e d.;
- con documenti privi delle firme, ove previste.

24. RENDICONTAZIONE

Fatta salva la verifica dei documenti giustificativi di spesa in caso di finanziamento a costi reali, in sede di verifica del rendiconto saranno ritenuti idonei solo i partecipanti che abbiano rispettato i seguenti criteri:

- che in esito al percorso formativo, abbiano ricevuto una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.115 del 9 luglio 2024;
- che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per singolo percorso formativo;
- sia stato rispettato per ciascun destinatario il limite minimo di 30 ore e massimo di 150 ore.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di frequenza pari al 75% è consentito l'inserimento di ore aggiuntive di "recupero" rispetto a quelle previste per la singola edizione. Tali ore non verranno conteggiate ai fini della determinazione del finanziamento della formula UCS o costi reali.

Si applicano le formule previste nel Manuale di Gestione del Conto Individuale per ciascuna modalità di finanziamento.

25. VERIFICHE EX POST

Le verifiche *ex post* saranno effettuate in due distinti momenti:

³ Il formulario di candidatura sarà composto dal Piano Formativo presentato al MLPS per l'accesso al contributo FNC integrato con le parti richieste dal Fondo.

1. entro 60 giorni dalla richiesta del MLPS, a seguito della richiesta di saldo da parte dell'impresa al Ministero, il Fondo provvederà a verificare:

- le ore di formazione svolte per ciascun lavoratore;
- le attestazioni in esito;
- la conformità dell'ente erogatore;
- la conformità dell'ente attestatore.

2. entro 120 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione completa il Fondo provvederà ad effettuare la valutazione della rendicontazione.

In sede di verifica *ex post* il Fondo non riconoscerà il finanziamento per attività formative inferiori a 30 ore in conformità a quanto indicato nel precedente articolo 18.

26. DISPOSIZIONI FINALI

Il Fondo si riserva di fornire eventuali indicazioni operative non contemplate nel testo della presente Disciplina in caso di aggiornamenti/integrazioni forniti dal MLPS o in caso di chiarimenti/integrazioni ritenuti necessari dal Fondo.